



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE¹

¹ Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 marzo 2018

Sommario

<i>REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI</i>	3
<i>Contributi versati fino al 31 dicembre 2006</i>	3
<i>Contributi versati dal 1° gennaio 2007</i>	3
<i>Reintegro delle anticipazioni</i>	3
<i>COMUNICAZIONI</i>	4
<i>Comunicazione contributi non dedotti</i>	4
<i>Versamento TFR pregresso</i>	4
<i>REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI</i>	5
<i>REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI</i>	5
<i>Prestazioni pensionistiche complementari</i>	5
<i>Prestazioni pensionistiche complementari in capitale</i>	6
<i>Prestazioni pensionistiche complementari in rendita</i>	6
<i>Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)</i>	6
<i>Anticipazioni</i>	7
<i>Anticipazione per spese sanitarie</i>	7
<i>Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione</i>	8
<i>Anticipazione per ristrutturazione prima casa di abitazione</i>	8
<i>Anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente</i>	8
<i>Trasferimenti e riscatti</i>	9
<i>Trasferimento</i>	9
<i>Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi</i>	9
<i>Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi</i>	9
<i>Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto</i>	10
<i>Riscatto per IML (perdita brevetto)</i>	10
<i>Riscatto totale per decesso</i>	10

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a € 5.164,57 annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di € 5.164,57 annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 (di seguito Decreto).

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.

Il TFR versato alla forma pensionistica complementare non concorre alla formazione dell'importo deducibile.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra € 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad € 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.

La Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) all'art. 1 comma 160 ha introdotto la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. (€ 5.164,57), rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria sia sostitutiva ed inoltre non concorre a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 252/2005.

Reintegro delle anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate ai sensi del comma 8, art. 11 del Decreto in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di €. 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto, all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come “*contributi non dedotti*”.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

I reintegri delle anticipazioni devono essere presentati compilando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fondaereo.it nella sezione “*Modulistica*”. Infatti in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.

COMUNICAZIONI

Comunicazione contributi non dedotti

L'art. 8, comma 4 del Decreto, fissa al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Versamento TFR pregresso

Il D.Lgs. 252/2005 ha previsto, all'art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al Fondo il TFR maturato ed accantonato dal datore di lavoro secondo la statuizione di cui all'art. 2120 cod. civ. Tale previsione è stata rafforzata dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e dalle successive circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al Fondo Pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso viene effettuato dal datore di lavoro al Fondo Pensione a seguito di un accordo con il lavoratore e non comporta la modifica della data di adesione al Fondo Pensione.

Il conferimento del TFR pregresso contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale.

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190 del 23/12/2014 (cd. "Legge di Stabilità 2015") pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29/12/2014, i fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni pensionistiche complementari

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale al momento della liquidazione derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La prestazione pensionistica potrà inoltre essere richiesta interamente in capitale dai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed iscritti a previdenza complementare prima di tale data.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per la parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%². Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ³

Prestazioni pensionistiche complementari in rendita

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione progressiva dell'importo della rendita calcolata sul montante imponibile (87,50% del totale) maturato fino al 31/12/2000	Tassazione progressiva	Ritenuta d'imposta del 15% ³

Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di successiva inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l'aderente, che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

² Aliquota entrata in vigore il 1° luglio 2014. Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 l'aliquota era pari al 20% e precedentemente del 12,50% (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014).

³ L'aliquota del 15 per cento è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Ritenuta d'imposta del 15% ⁴	Ritenuta d'imposta del 15% ⁴	Ritenuta d'imposta del 15% ⁴

L'iscritto richiedente può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazioni⁵

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

- ✧ spese sanitarie
- ✧ acquisto prima casa per sé o per i figli
- ✧ realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 art. 3 dpr 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione
- ✧ ulteriori esigenze dell'aderente.

Per quanto concerne l'anzianità necessaria per la richiesta, l'importo massimo erogabile, i requisiti oggettivi e la documentazione da allegare alla richiesta si faccia riferimento al Documento sulle Anticipazioni (disponibile sul sito www.fondaereo.it).

Anticipazione per spese sanitarie

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ⁶

⁴ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 01/01/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

⁵ Negli imponibili assoggettati a tassazione separata sono inclusi anche i rendimenti finanziari conseguiti.

⁶ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Anticipazione per ristrutturazione prima casa di abitazione

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

NORMA TRANSITORIA

Anticipazioni richieste da iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016.

Ai sensi della Legge 229 del 15/12/2016 che ha modificato e convertito il D.L. n.189 del 17/10/2016 relativo agli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24/08/2016, per le richieste di anticipazione avanzate da parte degli aderenti residenti nelle zone colpite dal sisma, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 252 del 2005. Tale disciplina transitoria si applica fino al 23/08/2019.

Da un punto di vista operativo, si evidenzia che, pur facendo riferimento alle motivazioni ed agli importi previsti dall'art. 11, c. 7, lett. b) e c), si rende possibile applicare alle richieste di anticipazione di cui al precedente capoverso il regime fiscale previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (di cui alla lett. a) del medesimo articolo del D.Lgs. 252/05) e cioè, sui montanti maturati dal 01/01/2007, viene applicata la ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile al 9%, in luogo della ritenuta del 23%.

A tal proposito si richiama il pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2014 nel quale sono stati espressi dall'amministrazione finanziaria chiarimenti in relazione agli aspetti fiscali applicabili ai residenti nelle regioni interessate dagli eventi sismici del maggio 2012 e che, stante l'identità di disciplina, possono ritenersi applicabili anche alla disposizione in oggetto, salvo diverse indicazioni. Nel suddetto pronunciamento l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, ferma restando l'applicazione transitoria del regime fiscale di maggior favore, l'imputazione degli importi richiesti per dette tipologie di anticipazione avvenga in via del tutto eccezionale imputando prioritariamente gli importi al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l'eccedenza, a quelli maturati prima del 2001. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che detto criterio debba applicarsi anche alle richieste di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7, lett. a), D. Lgs. 252/2005.

Trasferimenti e riscatti

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto; il riscatto parziale per questa fattispecie può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

Trasferimento

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ⁷

Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ⁷

⁷ L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto⁸

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto per IML (perdita brevetto)

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto totale per decesso

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15% ⁷

⁸ In tale fattispecie rientrano le causali di perdita di requisiti di partecipazione al fondo pensione dipendenti dalla volontà delle parti (ad es. licenziamento, dimissioni, etc.).